



Regione Lombardia

UNITA' ORGANIZZATIVA "LEGISLATIVO, RIFORME ISTITUZIONALI,  
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E RAPPORTI CON IL CONSIGLIO REGIONALE"  
DELLA DIREZIONE CENTRALE "AFFARI ISTITUZIONALI" DELLA PRESIDENZA

CIRCOLARE N. 4/ 2022

**OGGETTO: Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia di domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023. Adempimenti preparatori del procedimento.**

Si richiamano di seguito alcuni adempimenti preparatori del procedimento elettorale per le prossime elezioni regionali.

**A) Accertamento dell'esistenza e del buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per l'arredamento dei seggi**

Il sindaco del comune o un assessore delegato, con l'assistenza del segretario comunale, deve accertare al più presto l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali, al fine di garantire la piena funzionalità dei seggi.

**Le cabine da allestire presso ogni seggio devono essere quattro**, salva comprovata impossibilità logistica, una delle quali, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, del d.P.R. n. 570/1960, dovrà essere destinata agli elettori diversamente abili.

**B) Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature**

Allo scopo di garantire l'immediato rilascio, entro 24 ore dalla relativa richiesta, ai sensi dell'art. 9, ottavo comma, n. 1, della legge n. 108/1968, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali nonché per gli altri adempimenti inerenti la presentazione – presso gli uffici centrali circoscrizionali e presso l'ufficio centrale regionale – delle liste provinciali e delle candidature alla carica di Presidente della Regione, **nelle giornate di venerdì 13 gennaio e sabato 14 gennaio 2023, gli uffici comunali dovranno restare aperti ininterrottamente negli orari previsti per la presentazione delle candidature (e quindi dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di venerdì 13 e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di sabato 14 gennaio 2023);** gli stessi uffici dovranno, altresì, rimanere aperti

nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia **martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio 2023**, anche nelle ore pomeridiane.

Gli orari di apertura degli uffici comunali devono essere altresì pubblicizzati adeguatamente.

Per ulteriori specifiche sugli adempimenti comunali in relazione alla presentazione delle liste provinciali e delle candidature alla carica di Presidente della Regione, si rinvia alle istruzioni regionali per la presentazione e l'ammissione delle candidature, già pubblicate sul B.U.R.L., serie ordinaria n. 50, di venerdì 16 dicembre 2022 e sulla seguente pagina <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/attivita-istituzionali/elezioni-regionali-2023> del sito istituzionale della Regione Lombardia dedicata alle Elezioni regionali 2023.

**Si coglie l'occasione per ricordare che, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 8 del 1993, il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, inizia il giorno 19 dicembre 2022, cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, e termina il 18 febbraio 2023, quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.**

**C) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste provinciali e dei presentatori delle candidature alla carica di Presidente della Regione**

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato, da ultimo, dall'art. 38-*bis*, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori delle liste provinciali nonché dei presentatori delle candidature alla carica di Presidente della Regione i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito *internet* istituzionale dell'ordine.

In particolare, i segretari comunali o i funzionari incaricati dal sindaco svolgono ordinariamente le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e, ove occorra, degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

I comuni, tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono opportunamente autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purché all'interno del territorio comunale.

Nell'espletamento delle suddette funzioni dovrà essere in ogni caso assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione elettorale, al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

**D) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa nei casi non previsti dalla legge**

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature, si ribadisce che non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In tali sensi, si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n. 1232 del 13 dicembre 2000 e Sezione quinta, sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012.

**E) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione**

Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono previste in favore degli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei disabili, e di quelli "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione".

Si precisa che per le elezioni regionali tali disposizioni si applicano soltanto se l'avente diritto al voto domiciliare dimora nel territorio della Regione.

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 3 gennaio e lunedì 23 gennaio 2023**. Tale ultimo termine (**23 gennaio 2023**), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio,

compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico della competente Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST).

Si ritiene perciò utile che i dirigenti delle competenti ASST siano sensibilizzati affinché venga assicurato un adeguato servizio per il rilascio di tali certificazioni, anche nella giornata antecedente al voto e nelle giornate di votazione. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/06, come modificato dalla legge n. 46/09.

#### **F) Nomina dei presidenti di seggio**

Il Presidente della Corte d'appello, competente ai sensi dell'art. 20, secondo comma, del D.P.R. n. 570/1960, provvede alla nomina dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, avendo cura di scegliere, fra gli iscritti all'albo, le persone che garantiscono la massima professionalità ed efficienza. La nomina sarà effettuata ove possibile fra i residenti del comune ove sono ubicati gli uffici elettorali di sezione (art. 1, comma 400, lett. i), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Legge di stabilità 2014). **Ai fini di quanto sopra, si pregano le SS.LL. di prendere diretti contatti con il Presidente della Corte d'appello competente, per le comunicazioni riguardanti i singoli comuni ed il numero di seggi da costituire.**

#### **G) Nomina degli scrutatori**

**Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente quello della votazione**, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e quindi **tra mercoledì 18 gennaio e lunedì 23 gennaio 2023**, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto a firma del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio *online* e da affiggere in altri luoghi pubblici, procederà:

- 1) alla nomina, per ogni sezione elettorale del Comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente, tenendo conto che il numero di scrutatori per ogni ufficio elettorale di sezione è di 4 (quattro);
- 2) alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo di scrutatori chiamati a sostituire, in caso di rinuncia o impedimento, quelli nominati di cui al n. 1);

3) alla nomina di ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente alle esigenze di funzionamento dei seggi da costituire.

Ai fini della pubblicazione *online*, si allega alla presente circolare (anche in file formato *word*) il modello di manifesto di convocazione della commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori. **Con l'occasione si invita ad informare i Comuni che gli stessi saranno incaricati della stampa del suddetto manifesto nella misura di 1 unità per sezione.** Il relativo costo verrà rimborsato, previa rendicontazione, da questa Regione.

Il sindaco notificherà agli scrutatori l'avvenuta nomina nel più breve tempo, e comunque **non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, cioè non oltre sabato 28 gennaio 2023.**

L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato dalle persone designate, entro 48 ore dalla notifica, al sindaco, il quale provvederà alle sostituzioni secondo l'ordine della graduatoria di cui al n. 2). La comunicazione della nomina in sostituzione dovrà essere notificata agli interessati **non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione, e quindi non oltre giovedì 9 febbraio 2023.**

Il Sindaco, nel notificare l'avvenuta nomina, dovrà richiamare l'attenzione degli scrutatori sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge e alle istruzioni regionali e di collaborare attivamente con il presidente di seggio, curando con precisione e speditezza ogni adempimento ad essi demandato. Dovranno essere altresì richiamate le responsabilità di natura penale cui gli scrutatori possono andare incontro, ai sensi degli articoli 89, 90, 91, 92, 95, 96 e 98 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

#### **H) Spedizione della cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero**

Entro il **venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi entro il 18 gennaio 2023**, i comuni dovranno spedire con il mezzo postale più rapido (con rimborso da parte della Regione) una specifica cartolina-avviso al domicilio degli elettori residenti all'estero, recante l'indicazione dei giorni e degli orari della votazione, l'avvertenza che il destinatario, in mancanza di tessera elettorale e per qualsiasi ulteriore informazione, potrà rivolgersi al competente ufficio elettorale comunale e che l'esibizione della medesima cartolina darà diritto di usufruire di tutte le agevolazioni di viaggio concesse agli elettori sulla base della normativa statale.

**Le cartoline-avviso, predisposte a cura di Regione Lombardia, saranno stampate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e ritirate in ragione del numero dei rispettivi elettori residenti all'estero dai Comuni presso le sedi individuate dalle Prefetture competenti territorialmente, secondo un calendario da esse definito.**

### **I) Consegna, aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale e attestato sostitutivo**

In vista dello svolgimento delle consultazioni in oggetto, ogni Comune dovrà provvedere agli adempimenti prescritti dal d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

In particolare, dovrà provvedere tempestivamente alla consegna a domicilio della tessera elettorale a tutti gli elettori che ne risultassero sprovvisti ed in particolare a coloro che alla data del 12 febbraio 2023 avranno compiuto i 18 anni di età.

Si dovrà procedere inoltre all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione elettorale, salvo che il Comune non ritenga preferibile provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata.

Se la tessera elettorale non è più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto, si deve procedere, su domanda dell'elettore interessato, al rinnovo della stessa (art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 299/2000).

Nel caso di sostituzione o rinnovo della tessera elettorale, i comuni potranno altresì provvedere a integrare le indicazioni contenute nella stessa (anche, tra l'altro, con la denominazione della circoscrizione elettorale e con il numero del collegio plurinominali e del collegio uninominale, rispettivamente, della Camera e del Senato di appartenenza dell'elettore, come rideterminati con decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177).

In caso di smarrimento o furto della tessera, il Comune potrà rilasciare al titolare, su sua domanda, un duplicato di essa, previa presentazione della denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza o anche solo di una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento.

Si vorrà inoltre verificare la disponibilità presso ogni Comune di un congruo numero di tessere, sufficiente a fronteggiare la prevedibile concentrazione di un elevato numero di richieste nel giorno della votazione e in quelli immediatamente antecedenti.

Solo laddove non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera né il suo duplicato, l'ammissione al voto del medesimo, in via eccezionale, potrà avvenire, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali, a mezzo di attestato sostitutivo rilasciatogli dal Sindaco ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quelle consultazioni.

### **J) Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali**

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici elettorali comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 400, lettera g), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), dovranno rimanere aperti:

- nei due giorni antecedenti la data della votazione (da venerdì 10 a sabato 11 febbraio 2023), dalle ore 9 alle ore 18;

- nelle giornate della votazione (domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023) per tutta la durata delle operazioni di votazione, cioè dalle ore 7 alle ore 23 di domenica e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì.

**Si vorranno sensibilizzare i Comuni affinché, nei periodi indicati, adottino opportune misure organizzative volte a potenziare e ad ottimizzare il servizio di rilascio del documento in parola (o del duplicato).**

Gli stessi Comuni vorranno adoperarsi affinché, attraverso i locali organi di stampa e radiotelevisivi, siano diramati ripetuti messaggi, sia per informare gli elettori circa il giorno e gli orari di votazione e gli orari di apertura degli uffici comunali, sia per invitare i medesimi elettori a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato di una nuova tessera al più presto, evitando di concentrare tali richieste nel giorno della votazione.

Nell'occasione, si vorrà rammentare agli elettori che, se la tessera elettorale non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione del voto, il Comune procederà al rinnovo della tessera stessa esclusivamente su domanda degli interessati (art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 299/2000).

#### **K) Servizi di trasporto e altre agevolazioni in favore degli elettori diversamente abili**

L'art. 19, comma 1-bis, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (applicabile alle elezioni regionali in base al disposto di cui all'art. 20, comma 1, della medesima legge n. 515/1993) prevede che nel giorno delle elezioni i comuni possano organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali.

Inoltre, a tutela degli elettori diversamente abili, l'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dispone che, in occasione delle consultazioni elettorali, i comuni debbano organizzare servizi di trasporto pubblico in modo da agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei predetti elettori.

Peraltro, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, allorché la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi altra sezione del proprio Comune allocata in una sede esente da barriere architettoniche. Le sedi e sezioni elettorali esenti da tali barriere dovranno essere appositamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 della citata legge n. 15/1991.

Ogni Comune avrà cura di pubblicizzare adeguatamente, con i mezzi ritenuti più idonei, sia l'elenco delle sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche, che i servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto degli elettori diversamente abili.

Per accedere nel proprio Comune a una sezione elettorale qualunque (diversa da quella di iscrizione) esente da barriere architettoniche, l'elettore non deambulante, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 15/1991, dovrà esibire - oltre alla tessera elettorale - una attestazione medica rilasciata dalla competente ASST anche in precedenza per altri scopi oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Ai sensi, poi, dell'art. 41 del d.P.R. n. 570/1960 e dell'art. 29, comma 3, della legge n. 104/1992, gli elettori impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto (non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore diversamente abile.

Al fine di consentire l'immediato rilascio, a titolo gratuito, delle attestazioni mediche per votare in altra sezione del comune esente da barriere architettoniche o dei certificati medici per votare con l'assistenza di un accompagnatore, **nei tre giorni precedenti le consultazioni**, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 104/1992, e quindi **da giovedì 9 a sabato 11 febbraio 2023**, le competenti ASST dovranno garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati a tale rilascio.

\* \* \*

**Nel segnalare l'assoluta importanza delle direttive diramate, le SS.LL. vorranno assicurare la tempestività e la massima precisione delle operazioni ad essi demandate.**

Riccardo Perini